

Informazioni sui principi di esecuzione «Best Execution»

Il presente documento illustra i principi e i criteri volti a garantire la migliore esecuzione possibile («Best Execution» o migliore esecuzione) degli ordini dei clienti per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari presso la Banca Raiffeisen.

1. Informazioni generali sulla «Best Execution»

La Legge federale sui servizi finanziari («LSerFi») impone agli istituti finanziari di garantire la migliore esecuzione possibile («Best Execution») degli ordini dei clienti relativi all'acquisto e alla vendita di strumenti finanziari («ordini dei clienti») sotto il profilo finanziario, temporale e qualitativo. Gli ordini dei clienti sono sempre eseguiti nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento, consentendo così alla Banca di adempiere agli obblighi previsti dalla LSerFi.

2. Trattamento degli ordini dei clienti

Gli ordini dei clienti vengono registrati e trasmessi per la regolazione senza indugio, ossia immediatamente dopo la loro ricezione, secondo l'ordine di arrivo (principio «first-in, first-out»). Per l'esecuzione degli ordini, la Banca può avvalersi di intermediari (commissionari) che, conformemente alla legislazione svizzera, garantiscono la «Best Execution» e sono sottoposti alla vigilanza della FINMA. La Banca informa i clienti in merito a qualsiasi difficoltà rilevante che possa limitare la migliore esecuzione di un ordine.

3. Criteri

Per conseguire la migliore esecuzione possibile di un ordine, la Banca prende in considerazione i seguenti criteri:

- **Prezzo dello strumento finanziario:** L'obiettivo è ottenere il miglior prezzo possibile per i clienti. Per gli strumenti negoziati fuori borsa (OTC), il prezzo si basa sul corso di mercato. Se tale corso non può essere determinato in modo affidabile, il prezzo viene stabilito sulla base dei dati di mercato pertinenti. Per gli strumenti illiquidi, il prezzo applicabile è fissato mediante richieste indicative di prezzo presso altri operatori di mercato.
- **Costi (inclusi commissioni e spese):** I costi legati all'esecuzione della transazione sono mantenuti il più bassi possibile nell'interesse del cliente. A seconda dello strumento finanziario, si considerano i seguenti costi: commissioni della sede di negoziazione, spese di regolamento, commissioni degli intermedia-

ri, commissioni proprie della Banca (commissioni dirette, spread e maggiorazioni/mark-up)

- **Momento dell'esecuzione:** Si mira a un'esecuzione senza indugio. Sono possibili esecuzioni parziali se ciò è nell'interesse del cliente.
- **Probabilità di esecuzione:** Si persegue l'esecuzione completa dell'ordine. Il percorso di esecuzione scelto dipende dal volume dell'ordine e mira a massimizzare la probabilità di esecuzione completa, evitando o riducendo al minimo gli effetti negativi sul prezzo di esecuzione.

Il miglior risultato possibile è determinato sulla base di una valutazione complessiva di questi criteri. Di norma, il prezzo dello strumento finanziario, tenendo conto dei costi, riceve un peso prioritario. Uno o più altri criteri possono essere ponderati maggiormente se altrimenti si prevedono effetti negativi sulla valutazione complessiva. La Banca può derogare a tali criteri qualora lo ritenga necessario, ad esempio in ragione della natura dell'ordine, di condizioni di mercato eccezionali o nell'interesse dei clienti.

4. Eccezioni

Istruzioni specifiche dei clienti possono indurre la Banca a discostarsi da tali criteri nell'esecuzione degli ordini. Per gli ordini sul mercato primario, i criteri sopra menzionati non si applicano. In tal caso si applicano le «Direttive di ripartizione per il mercato delle emissioni» dell'Associazione Svizzera dei Banchieri. Per le transazioni bilaterali tra la Banca e il cliente o per le operazioni fuori borsa (OTC), non sussiste alcun obbligo di applicare la «Best Execution».

5. Verifica

L'efficacia dei criteri e la selezione degli intermediari (commissionari) sono sottoposte a verifica periodica.